

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via Arno, I<sup>a</sup> trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28  
via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195  
[avvocatomedici@inwind.it](mailto:avvocatomedici@inwind.it)

---

Spett.le **Agenzia delle Entrate**  
Direzione Centrale del Personale  
Via Giorgione, 159  
00147 - Roma

**Oggetto:** Atto di diffida e costituzione in mora e contestuale istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod.

Per la **DIRPUBBLICA (Federazione dei Funzionari, delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie)**, in persona del Segretario Generale p.t. e legale rapp.te, il dott. Giancarlo Barra, nonché il dott. Giovanni Inglese, in qualità di Responsabile nazionale del Dipartimento DIRPUBBLICA *“Amministrazioni ed Enti della Fiscalità”*, i quali, nella loro qualità, sottoscrivono la presente istanza assistiti dall'avv. Carmine Medici, presso il cui studio eleggono domicilio in Roma, alla via Properzio, n. 37.

### **Premesso**

1. - Che, con ricorso iscritto al n. R.G. 5299/09, la DIRPUBBLICA ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma la delibera del Comitato di Gestione n. 8 del 2/4/2009, con la quale è stato sostituito l'art. 24 del Regolamento di amministrazione, introducendo una disciplina innovativa in materia di copertura delle «posizioni dirigenziali vacanti»;
2. - che, nel costituirsi in giudizio, codesta spett.le Agenzia faceva presente che, con nota prot. n. 10992 del 20/4/2009, il Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze aveva manifestato «l'opportunità di un differimento delle determinazioni in ordine alla modifica dell'art. 24 del Regolamento di amministrazione»;
3. - che, nel corso della C.d.C. del 15/7/2009, a seguito del rilievo per cui una simile espressione non sembrava costituire una manifestazione negativa di controllo, sia per ragioni di forma che di sostanza, la difesa erariale ha riferito che codesta spett.le Agenzia aveva ritenuto in ogni caso “bocciata” la delibera n. 8 del 2/4/2009 e non avrebbe dato alla stessa alcuna attuazione;
4. - che, pertanto, ritenuta l'attuale insussistenza di esigenze cautelari, si soprassedeva sull'istanza di sospensiva, fermo restando che la stessa sarebbe stata riproposta nell'ipotesi in cui fosse stato smentito quanto impegnativamente dichiarato dall'Avvocatura Generale dello Stato nel corso della C.d.C.;
5. - che, quindi, il testo vigente dell'art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione sarebbe rimasto, secondo quanto dedotto dalla difesa erariale, quello risultante dalla delibera del

## Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via Arno, I<sup>^</sup> trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28  
via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195  
avvocatomedici@inwind.it

Comitato di Gestione n. 405 del 28 novembre 2007, secondo cui «*per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l’urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2009*» (v. pag. 2 della memoria difensiva).

### Considerato

- Che, a prescindere, in questa sede, da ogni altra considerazione in ordine alla legittimità della delibera del Comitato di Gestione n. 405 del 28 novembre 2007 nonché delle precedenti deliberazioni che hanno, di volta in volta, sostituito il testo dell’art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione, oggetto di precedenti impugnazioni proposte dalla DIRPUBBLICA nonché, collettivamente, da numerosi funzionari e dirigenti dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma, codesta spett.le Agenzia ha continuato a conferire incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti, al punto tale che risultano, ad oggi, numerosissime le posizioni dirigenziali coperte ai sensi della richiamata disposizione regolamentare;
- che, peraltro, codesta spett.le Agenzia non ha tenuto conto della scadenza di cui all’art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione, che consentiva la copertura delle posizioni dirigenziali mediante il conferimento di incarichi in favore di funzionari non dirigenti fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza «e comunque fino al 31 dicembre 2009»;
- che, in particolare, codesta spett.le Agenzia ha conferito incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 24, co. 2, anche nell’imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2009, e non risulta che incarichi pur in precedenza e da lungo tempo conferiti siano cessati alla predetta scadenza;
- che il *modus operandi* seguito da codesta spett.le Agenzia trova agevole spiegazione nell’adozione di un ulteriore atto deliberativo recante una nuova modifica e/o sostituzione della disposizione di cui all’art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione, tale da fornire una base normativa al perpetuarsi di una simile anomala situazione, che si risolve, di fatto, nell’illegittimo espletamento di mansioni superiori dirigenziali (sul punto, v. *infra*);
- che di tale atto deliberativo non si conoscono gli estremi precisi di riferimento, il contenuto di dettaglio e le motivazioni, non essendo stato sottoposto ad alcuna forma di pubblicazione;
- che, è appena il caso di aggiungere, il conferimento degli incarichi dirigenziali in questione è, negli ultimi mesi, avvenuto senza il preventivo espletamento delle procedure di interpello, ricorrendosi, senza alcuna valida giustificazione alla clausola «*salva l’urgenza*», la cui applicazione avrebbe richiesto l’esternazione di una convincente motivazione, e, in ogni caso, in violazione delle Linee guida per la formulazione delle proposte di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia” nell’Agenzia delle Entrate, elaborate nel 2006 e tutt’ora in vigore, secondo cui «*la normativa e la giurisprudenza pongono come punto fermo che*

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I<sup>a</sup> trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195

[avvocatomedici@inwind.it](mailto:avvocatomedici@inwind.it)

---

*dirigente, in forza della qualifica che riveste, ha diritto ad un incarico, ma non ad uno specifico incarico. Costituisce un indice obiettivo di adeguato apprezzamento del rilievo proprio della qualifica dirigenziale, il fatto che nella distribuzione degli incarichi tra i diversi livelli retributivi il personale in possesso della qualifica di dirigente abbia comparativamente un'assoluta prevalenza nei livelli più alti»;*

- che, infine, nonostante la declamata "provvisorietà" degli incarichi in questione, gli stessi, pur conferiti senza l'espressa indicazione di un termine di durata, risultano espletati da molti anni dai funzionari che ne sono stati destinatari, senza che, codesta spett.le Agenzia abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

### **Ritenuto**

- Che l'art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione, di volta in volta sostituito con apposite ulteriori deliberazioni dal Comitato di gestione nel suo inciso finale (che veniva, quindi, sostituito con: «*comunque fino al 31 dicembre 2006*», «*comunque fino al 31 dicembre 2007*»; «*comunque fino al 31 dicembre 2008*»; «*comunque fino al 31 dicembre 2009*») - perpetuandosi fino ad oggi la prassi del conferimento di quelli che, almeno in origine, si volevano presentare come incarichi dirigenziali in provvisoria reggenza, ma che, in realtà, tale configurazione non avevano mai rivestito - è illegittimo per violazione gli artt. 19 e 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod.;

- che, in particolare, le mansioni superiori alle quali è assegnato il prestatore di lavoro devono essere quelle corrispondenti alla «qualifica immediatamente superiore» nell'ambito del sistema di classificazione del personale disciplinato dai contratti collettivi, per cui è illegittimo il conferimento di mansioni dirigenziali ad un funzionario non in possesso della relativa qualifica, dal momento che quest'ultimo, anche quanto appartenente alla posizione più elevata del sistema di classificazione, appartiene ad una «*diversa carriera*» e non è in alcun modo paragonabile alla figura del dirigente, non avendone l'autonomia né gli obblighi di risultato, ciò con la conseguenza per cui, configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001;

- che, in particolare, come stabilisce l'art. 52, co. 2, cit., «*al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave*»;

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I<sup>^</sup> trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195

[avvocatomedici@inwind.it](mailto:avvocatomedici@inwind.it)

- che, sul punto, si è espresso anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere 5 agosto 2002, n. 151, secondo cui *«la disciplina concernente le mansioni del lavoratore di cui all'articolo 52 del d.lgs. n.165 del 2001 si applica esclusivamente nell'ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, come espressamente previsto dalla stessa norma di riferimento e dalla contrattazione collettiva. E', dunque, escluso che tale disciplina possa estendersi alla ipotesi di assegnazione di mansioni superiori dirigenziali, che rientrerebbe, semmai, in presenza di determinati requisiti definiti dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, nella fattispecie della "reggenza". Nel caso, tuttavia, di assegnazione illegittima di mansioni superiori dirigenziali, va riconosciuta al funzionario incaricato, ai sensi dell'art.2126 c.c., la differenza di trattamento economico con la qualifica dirigenziale»;*

- che, sotto questo profilo, occorre evidenziare che lo svolgimento temporaneo di incarichi dirigenziali è stato ricondotto tra i contenuti professionali di base propri della terza area funzionale, così come definiti dall'Allegato "A" del C.C.N.L. del comparto Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004, per cui l'assegnazione dei predetti incarichi, non configurando esercizio di mansioni superiori dirigenziali, se contenuto nei ristretti limiti della temporanea reggenza, non comporterebbe il diritto al trattamento economico dirigenziale;

- che, pertanto, l'art. 24 del Regolamento di amministrazione, nel prevedere che l'incarico provvisorio deve essere conferito mediante la *«stipula»* di *«contratti individuali di lavoro a termine... con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti»*, non contempla affatto l'ipotesi di un incarico di temporanea reggenza ma il conferimento di un vero e proprio incarico dirigenziale, collocandosi, in questo modo, in rotta di collisione con i principi di cui agli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001;

- che, naturalmente, i principi di cui agli artt. 19 e 52 ult. cit., non sono derogabili da fonti di natura regolamentare, per cui anche l'ultimo atto deliberativo con il quale è stato modificato e/o sostituito l'art. 24 del Regolamento di amministrazione, è illegittimo così come illegittimi e/o nulli devono ritenersi gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione della predetta disposizione regolamentare.

### **Ritenuto ancora**

- Che dalle vicende che hanno riguardato l'art. 24 del Regolamento di amministrazione, emerge un progressivo deprezzamento del rilievo proprio della qualifica dirigenziale quale presupposto per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente frustrazione delle finalità statutarie perseguite dalla DIRPUBBLICA e degli interessi collettivi di cui essa costituisce ente esponenziale, per cui la stessa si riserva di ricorrere nuovamente dinanzi al giudice amministrativo anche avverso e per l'annullamento dell'atto deliberativo con il quale è stato nuovamente modificata e/o sostituita la richiamata disposizione regolamentare;

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via Arno, l<sup>a</sup> trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28  
via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195  
[avvocatomedici@inwind.it](mailto:avvocatomedici@inwind.it)

- che, ai fini della tutela, anche in sede giurisdizionale dei predetti interessi collettivi e nel perseguimento delle suddette finalità statutarie, è necessario acquisire la documentazione come indicata in prosieguo ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod.

--:-- -:-- -:--

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la DIRPUBBLICA

### **Diffida**

Codesta spett.le Agenzia delle Entrate dal conferire ulteriori incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale, invitandola espressamente a rimuovere quelli già conferiti in precedenza e di fatto ancora in essere alla scadenza del 31 dicembre 2009 di cui all'art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione, nel testo risultante dalla delibera del Comitato di gestione n. 405 del 28 novembre 2007, annullando, altresì, l'atto deliberativo da ultimo adottato, di cui non si conoscono estremi precisi di riferimento, il contenuto di dettaglio e le motivazioni, e con cui è stato modificato e/o sostituito il richiamato art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione e, comunque, autorizzato l'ulteriore conferimento degli incarichi in questione, con l'avvertenza espressa che, in mancanza di tempestivo riscontro entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della presente, che quivi si intende fissato anche ai sensi dell'art. 328 c.p., la DIRPUBBLICA sarà nuovamente costretta a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto deliberativo adottato ed a denunciare i fatti di cui in premessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per i profili rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa.

In ogni caso, si riserva di agire dinanzi all'Autorità giudiziaria competente per la tutela, nei modi e termini di legge, dei propri interessi, considerato che i contestati antiggiuridici comportamenti compromettono la realizzazione delle sue finalità statutarie.

Nel contempo, la DIRPUBBLICA

### **Chiede**

Disporsi, con urgenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, e succ. int. e mod., l'accesso ai documenti amministrativi di seguito indicati, chiedendone sin d'ora estrazione di copia:

1. - delibera del Comitato di gestione con il quale è stato modificato e/o sostituito l'art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione e, comunque, autorizzato l'ulteriore conferimento degli incarichi in questione, corredato dalla relativa proposta di deliberazione, dell'eventuale relazione istruttoria ed ogni altro atto o documento propedeutico all'attività deliberativa del predetto Comitato di gestione;

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I<sup>a</sup> trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195

[avvocatomedici@inwind.it](mailto:avvocatomedici@inwind.it)

2. - della nota di trasmissione del predetto atto deliberativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 300/1999;
3. - atti di approvazione e/o eventuali rilievi e/o considerazioni formulati dall'Ufficio per il Coordinamento Legislativo - Finanze e/o da altro ufficio del predetto dicastero al quale sono demandate le funzioni in materia di vigilanza sulle Agenzie fiscali ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 cit.;
4. - contratti individuali di lavoro e relativi provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali conferiti in favore di funzionari non dirigenti adottati successivamente alla nota prot. n. 10992 del 20/4/2009, il Gabinetto del Ministro dell'Economie e delle Finanze aveva manifestato «l'opportunità di un differimento delle determinazioni in ordine alla modifica dell'art. 24 del Regolamento di amministrazione»;
5. atti e documenti, comunque denominati, dai quali possa evincersi il numero complessivo delle posizioni dirigenziali attualmente coperte mediante il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione nel testo di volta in volta vigente;

Si riserva, quindi, di integrare la presente istanza di accesso ai documenti amministrativi ove si rendesse necessario dall'esame dei documenti già richiesti e resta in attesa della comunicazione del nominativo del responsabile del presente procedimento, della data, dell'ora e del luogo in cui dovranno avvenire le operazioni di accesso alla richiesta documentazione, con l'avvertenza espressa che, elaso inutilmente il termine di legge di 30 gg, che quivi pure si intende fissato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 c.p., verrà adita l'Autorità giudiziaria competente per la tutela degli interessi dell'istante ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta.


**Dott. Giovanni Inglese**

RESPONSABILE NAZIONALE DEL DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONI ED ENTI DELLA FISCALITÀ"  
DELLA FEDERAZIONE DIRPUBBLICA



**Dott. Giancarlo Barra**

SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE DIRPUBBLICA



**Avvocato Carmine Medici**

